



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente aggiunto
- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente di Sezione -
- Dott. RAFFAELE G.A. FRASCA - Presidente di Sezione -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Presidente di Sezione -
- Dott. GIACOMO M. STALLA - Consigliere -
- Dott.ssa MARGHERITA M. LEONE - Consigliera -
- Dott.ssa CHIARA GRAZIOSI - Consigliera -
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Oggetto:

**REGOLAMENTO
DI
GIURISDIZIONE**

Adunanza del
25/06/2024 - CC

R.G.N. 1546/2024 e N.
2042/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi per regolamento di giurisdizione iscritti al n. 1546/2024 e al n. 2042/2024 proposti da:

_____ rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,
dagli avv.ti _____



[REDACTED]

- **ricorrente** -

e da

[REDACTED] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

- **ricorrente** -

contro

PROCURATORE REGIONALE, RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CONTI, domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata lazio.procura@corteconticert.it;

- **resistente** -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 6/6/2023, la Procura Regionale per il Lazio presso la corrispondente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha invocato, previo accertamento della relativa responsabilità amministrativa a titolo di dolo (ovvero, in via subordinata, a titolo di colpa grave), la condanna di [REDACTED] di [REDACTED] al risarcimento, in favore di [REDACTED] s.p.a., del danno erariale a quest'ultima provocato in conseguenza dei comportamenti agli stessi contestati nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti in contestazione, di amministratore delegato di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. [REDACTED] e di membro del Consiglio di amministrazione di [REDACTED] e di Presidente del Consiglio di amministrazione di [REDACTED]

2. In particolare, secondo la Procura istante, il [REDACTED] si erano resi responsabili della costituzione, da parte di [REDACTED] di due società



per la realizzazione di lavori in Qatar e in India in contrasto con le direttive adottate dalla capogruppo [REDACTED] (socia totalitaria di [REDACTED] e in violazione delle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra le diverse imprese facenti parte del gruppo [REDACTED] iniziative dalle quali erano derivate, non solo la svalutazione della partecipazione di [REDACTED] in [REDACTED] ma altresì l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale di [REDACTED] con il conseguente riflesso finanziario dannoso sul bilancio di [REDACTED] s.p.a., costretta a ricapitalizzare [REDACTED] proprio in esito alla gestione fallimentare delle operazioni in Qatar e in India.

3. Con particolare riguardo alla ritenuta giurisdizione contabile della Corte dei conti, la Procura istante ha evidenziato come l'art. 12 del testo unico sulle società pubbliche (TUSP) chiamasse a rispondere per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti – non solo i *"componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate"* da enti pubblici, bensì anche – gli autori delle condotte di *mala gestio* individuabili quali *"rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi"* (art. 12, co. 2, cit.).

4. Nel caso di specie, il ruolo assunto dal [REDACTED] e dal [REDACTED] (nelle qualità indicate), pur non potendo riferirsi a quello di legali rappresentanti di [REDACTED] s.p.a. (essendo stati solo amministratori di [REDACTED] ben avrebbe potuto ricondursi a quello di *"titolari del potere di decidere"* in nome e per conto di [REDACTED] (socio pubblico di [REDACTED], avuto riguardo agli effetti del mandato attraverso il quale [REDACTED] aveva attribuito ad [REDACTED] il compito di rappresentarla nell'acquisizione e nella gestione delle commesse all'estero, con la conseguente relativa soggezione alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.

5. Il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti ha fissato l'udienza di discussione del giudizio al 23/11/2023.



6. Costituitisi in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, [REDACTED] e [REDACTED] hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

7. Successivamente, con due distinti ricorsi, [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto due regolamenti di giurisdizione, al fine di sentir negare la giurisdizione contabile della Corte dei conti sulle domande proposte nei relativi confronti dalla Procura presso la Corte dei conti, spettandone l'attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario.

8. Il Procuratore regionale per il Lazio, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte di conti, ha depositato due distinti controricorsi, invocando il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti sulle domande di danno erariale proposte nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED].

9. Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando, in accoglimento del regolamento per giurisdizione, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

10. [REDACTED] ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due ricorsi per regolamento di giurisdizione proposti in questa sede (entrambi fondati su due separate istanze di regolamento sostanzialmente sovrapponibili), [REDACTED] invocano l'accertamento della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie avanzate nei relativi confronti, con la conseguente attestazione della carenza di giurisdizione della Corte dei conti.

2. Con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti contestano la giurisdizione della Corte dei conti per l'inconfigurabilità di un danno erariale consistente nella perdita di valore della partecipazione sociale (detenuta da [REDACTED] s.p.a.) a fronte del



pregiudizio arrecato alla società pubblica (non *in house*) [REDACTED] s.p.a., dovendo ritenersi, per giurisprudenza costante delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, allorché agli amministratori o ai componenti di un organo di controllo, venga contestato di aver cagionato con la loro *mala gestio* un danno al patrimonio di una società, solo quest'ultima è legittimata a proporre nei loro confronti un'azione di responsabilità, trattandosi di un'ipotesi del tutto diversa rispetto al caso in cui venga contestato a detti amministratori di avere, con la propria condotta, leso *in via diretta e immediata* la sfera giuridica (non già della società, bensì) del singolo socio, essendo in tal caso quest'ultimo ovviamente legittimato ad agire in via risarcitoria (configurandosi, qualora il socio sia lo Stato o un ente pubblico, un danno erariale rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti).

3. Nel caso di specie, essendo del tutto pacifico che [REDACTED] non fosse una società qualificabile come *in house* (in assenza dei presupposti a tal fine previsti per legge) – essendo stati, i rapporti tra [REDACTED] e la controllante [REDACTED] s.p.a., peraltro regolati sul piano negoziale –, la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte nei confronti degli odierni ricorrenti non potrebbe che spettare, secondo parte ricorrente, al giudice ordinario, in considerazione del carattere meramente riflesso e indiretto del danno (asseritamente) provocato al socio [REDACTED] s.p.a.; e tanto, sulla base dei richiamati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e da ultimo recepiti dall'art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 (c.d. testo unico sulle società pubbliche), dovendo in ogni caso escludersi che gli odierni ricorrenti potessero considerarsi alla stregua di soggetti *titolari del potere di decidere* per [REDACTED] s.p.a., in considerazione dell'inevitabile interposizione di [REDACTED] quale soggetto mandatario di [REDACTED] s.p.a..

4. Il primo motivo dell'istanza di regolamento di giurisdizione, comune ad entrambi gli istanti, è privo di fondamento.



5. Il Collegio osserva come queste Sezioni Unite abbiano da tempo affermato, con orientamento costante (cfr., da ultimo Cass., Sez. U, n. 4264 del 10/2/2023; Cass. Sez. U, n. 614 del 15/1/2021; Cass., Sez. U, n. 22409 del 13/9/2018), che la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità alla giurisdizione contabile.

Infatti, al di fuori delle ipotesi della società *in house* e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attività amministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla società a causa della *mala gestio* degli amministratori o dei componenti dell'organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all'ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, sia la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente titolare della partecipazione (cfr. Cass., Sez. U., n. 22712 dell'11/9/2019; Cass., Sez. U, n. 20075 del 2/9/2013; Cass., Sez. U, n. 10299 del 3/5/2013).

6. Ove la società partecipata dallo Stato o dall'ente pubblico non possieda i requisiti richiesti per essere qualificata *in house*, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il



valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate (cfr. Cass., Sez. U, n. 22409 del 13/9/2018, cit.).

7. Le conclusioni cui è pervenuta l'elaborazione giurisprudenziale, hanno trovato conferma nell'art. 12 del d.lgs. n. 75 del 2016 che, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha previsto che «1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

«2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».

8. La disposizione citata distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società (e solo indirettamente all'ente pubblico partecipante) da quello che incide in via diretta ed immediata sul valore della partecipazione dell'ente pubblico e, mentre per il primo consente l'azione di responsabilità contabile solo qualora si sia in presenza di una società *in house*, per l'altro prescinde da detta qualificazione, ma sempre a condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, fra la condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del socio pubblico e il danno subito dalla Pubblica amministrazione.



9. In tal senso, queste Sezioni Unite si sono già espresse (Cass., Sez. U, n. 15979 del 18/5/2022) evidenziando che *l'incipit* del comma 2 dell'art. 12 per la sua ampiezza (*il danno... subito dagli enti partecipanti*) e per il mancato richiamo al comma 1, non consente opzioni ermeneutiche che limitino l'applicazione del comma in parola alle sole società *in house* e il riferimento fatto a coloro che hanno mal gestito la partecipazione dall'interno della società partecipata "non preclude la natura più ampia ed infatti generale della descritta proposizione principale, nettamente scolpita nell'affermazione per cui costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti [...] la responsabilità viene qui definita solo in senso oggettivo (con riguardo al danno), lasciando impregiudicata la selezione soggettiva di chi, diverso dai rappresentanti e decisori di cui all'inciso, abbia comunque assunto, nell'ente pubblico partecipante (o in una relazione di servizio con esso), una condotta connessa ad attività della società partecipata e causativa in modo diretto del danno all'ente pubblico medesimo".

10. Con la pronuncia citata si è precisato anche che l'ampia formulazione della rubrica dell'art. 12 (*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla vicenda del danno erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società *in house* di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione restrittiva della disposizione in commento, con la quale il legislatore, nel recepire sostanzialmente gli approdi ai quali la giurisprudenza era già pervenuta, non ha certo inteso affermare "che, al di fuori delle società *in house*, sarebbe sempre, per principio normativo, assente la possibilità di configurare un danno erariale diretto all'ente pubblico partecipante, a prescindere dalla vicenda del titolo di affidamento di un eventuale servizio pubblico o sostegno finanziario assicurato alla



società partecipata e della natura pubblica delle risorse (malamente) utilizzate, così irragionevolmente limitando il nesso di collegamento della responsabilità erariale ai soli canoni dell'agire della pubblica amministrazione per il tramite di una società *in house providing*".

11. Resta, quindi, ancora attuale l'orientamento, richiamato in premessa, secondo cui la natura non *in house* della società partecipata non esclude in radice l'azione erariale, azione che resta consentita, ma solo a condizione che venga fatto valere un danno cagionato in via diretta, e non mediata, alla partecipazione dell'ente pubblico.

12. Detti principi sono stati riassunti da Cass., Sez. U, n. 31755 del 5/12/2019, che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale con la quale al criterio eminentemente soggettivo, che identificava l'elemento fondante della giurisdizione della Corte dei conti nella condizione giuridica pubblica dell'agente, è stato sostituito un criterio oggettivo, che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate.

13. Si è, quindi, giunti ad affermare che la responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica, relazione che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio inteso quale relazione funzionale che rende l'autore del danno complice dell'operato dell'amministrazione o dell'ente.

14. Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della p.a., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del



tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass., Sez. U, n. 32608 del 12/12/2019 che richiama Cass., Sez. U, n. 473 del 14/1/2015 e Cass., Sez. U, n. 21871 del 30/8/2019).

15. Nel caso di specie, secondo la prospettazione della Procura Regionale per il Lazio presso la corrispondente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, [REDACTED] (amministratore delegato di [REDACTED] l'uno, e presidente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] l'altro) ebbero concretamente ad assumere, per il medio del mandato espressamente conferito da [REDACTED] la *titolarità del potere di decidere per la stessa [REDACTED]* in relazione alle commesse acquisite all'estero da [REDACTED] in nome e per conto di [REDACTED] con la conseguenza che i danni discendenti dallo svolgimento di tale attività di rappresentanza ebbero a pregiudicare direttamente il patrimonio di [REDACTED] oltre al valore della partecipazione sociale di [REDACTED] integrando pienamente il disposto del co. 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 75 del 2016 per cui "costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque *dei titolari del potere di decidere per essi*, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".

16. Al riguardo, converrà rilevare come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la natura di [REDACTED] solo formalmente può essere considerata quella di una società di diritto privato: sul punto, secondo Cass., Sez. U, n. 15594 del 9/7/2014, esclusa la riconducibilità dell'[REDACTED] al novero delle società *in house* (non presentando il relativo statuto sociale caratteristiche tali da giustificare tale riconduzione), si tratta piuttosto di comprendere se la trasformazione legislativa di [REDACTED] in società per azioni ne abbia



davvero comportato il mutamento della natura giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto privato - o se invece non ne abbia affatto intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto.

17. In questo secondo senso si è già ripetutamente espressa (sia pure ad altri fini) la giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermando senz'altro che la trasformazione dell'█████ disposta dall'art. 7 del dl. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002, ha avuto incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del soggetto, permanendo sia la natura pubblica del nuovo organismo sia i poteri pubblicistici propri dell'ente proprietario delle autostrade e strade statali ad esso affidate (vedi, ad esempio, Cons. Stato 24 febbraio 2011, n. 1230, e 24 maggio 2013, n. 2829).

18. La condivisione di tali conclusioni, da parte di queste Sezioni Unite, ha quindi consentito di confermare il rilievo secondo cui il patrimonio dell'█████ ha conservato tutti i suoi connotati pubblicistici (quale 'società legale', al pari di █████ e di █████ connotati che, oltre a costituire l'indispensabile presupposto della giurisdizione contabile, valgono a riflettersi sull'attività di coloro i quali agiscono su quel patrimonio, così rientrando nel novero dei soggetti ai quali la ridetta giurisdizione contabile è destinata ad estendersi (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 15594 del 9/7/2014, cit.).

19. Ferme tali considerazioni, con riguardo alla vicenda sottoposta all'odierno esame delle Sezioni Unite, varrà osservare come il negozio attraverso il quale █████ ebbe a conferire ad █████ il "mandato esclusivo con rappresentanza" per lo svolgimento delle attività di gestione, in nome e per conto di █████ delle commesse acquisite all'estero da █████ stessa (oltre ad eventuali ulteriori commesse non acquisibili da



o alle "attività connesse, strumentali e propedeutiche all'ulteriore sviluppo di servizi integrati d'ingegneria"), con l'esplicita previsione della diretta acquisizione delle commesse estere da parte di (salvo il caso in cui le condizioni di gara siano tali da rendere non percorribile l'acquisizione della commessa da parte di (cfr. la descrizione dell'oggetto del mandato prodotto agli atti del giudizio), ebbe contestualmente ad attribuire, agli amministratori di (e, dunque, al e al la titolarità di un potere di gestione destinato a incidere con efficacia diretta (nel caso di specie, negativa) sul patrimonio di oltre che sul valore della partecipazione di in (nel caso di specie, pregiudicandola irrimediabilmente).

20. In breve, il mandato in esame, nel trasferire agli amministratori di l'esercizio di poteri di gestione propri di sul proprio patrimonio (con ulteriori riflessi sul valore della partecipazione di in ebbe a determinare l'istituzione di una specifica relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e il patrimonio (pubblico) dell relazione che, alla stregua di quanto più sopra chiarito, pur non implicando un rapporto di impiego in senso proprio, valse a configurare gli estremi di un rapporto di servizio, inteso quale relazione funzionale idonea a rendere l'autore del danno compartecipe dell'operato dell'ente, secondo i termini della giurisprudenza di queste Sezioni Unite già in precedenza chiariti (cfr. Cass., Sez. U, n. 32608 del 12/12/2019 che richiama Cass., Sez. U, n. 473 del 14/1/2015 e Cass., Sez. U, n. 21871 del 30/8/2019, tutte sopra citt.).

21. È appena il caso di evidenziare come la descritta strutturazione negoziale dei rapporti tra ed valse a consentire la configurabilità, tanto di un potenziale danno diretto a carico di immediatamente riconducibile alle attività svolte dagli amministratori di (nella veste di mandataria), quanto di un danno c.d. 'obliquo' provocato in via mediata al patrimonio di , secondo la definizione



di tale tipologia di danno già riconosciuta da queste Sezioni Unite (in materia di danno erariale) proprio attraverso il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 (cfr. Cass., Sez. U, n. 11186 del 27/4/2023).

22. In forza di tali considerazioni, dev'essere dunque confermata l'infondatezza delle argomentazioni congiuntamente sostenute nel primo motivo dei due ricorsi proposti dal [REDACTED] e dal [REDACTED]

23. Con il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti contestano la giurisdizione della Corte dei conti in ragione dell'applicabilità nella specie dell'art. 1, comma 5, del TUSP (ai sensi del quale *"le disposizioni del presente decreto si applicano solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma due, lettera p), nonché alle società da esse controllate"*), atteso che, a seguito del trasferimento della titolarità delle azioni detenute dal Ministero dell'Economia e Finanze in [REDACTED] s.p.a. a [REDACTED] s.p.a. (società quotata), si è determinato un mutamento del regime giuridico applicabile ad [REDACTED] s.p.a., con la conseguente inapplicabilità alla stessa del TUSP, avuto riguardo all'impossibilità logico-giuridica di sostenere ancora la natura *sostanzialmente pubblica* di [REDACTED] s.p.a. (e dunque cadendo il presupposto dell'applicabilità dell'art. 12 del TUPS agli amministratori di [REDACTED] e dovendo inoltre ritenersi che l'art. 1, co. 5, cit., così come si applica ad [REDACTED] s.p.a., deve necessariamente applicarsi anche ad [REDACTED] (dal momento che [REDACTED] s.p.a. esercita il controllo su entrambe le società), con la conseguenza che se gli amministratori di [REDACTED] s.p.a. non rispondono dinanzi alla Corte dei conti per i danni subiti da detta società, a maggior ragione non possono essere chiamati a rispondere di tali danni gli amministratori di una sua società controllata.

24. Il secondo motivo dell'istanza di regolamento di giurisdizione, comune ad entrambi gli istanti, è privo di fondamento.



25. Osserva il Collegio come, secondo quanto già in precedenza sottolineato da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U, n. 976 del 13/1/2023), il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di [REDACTED] s.p.a. a [REDACTED] s.p.a. abbia rivestito un rilievo esclusivamente formale, senza incidere in alcun modo sulla natura sostanziale di ente pubblico di detta società, dal momento che la sola modifica apportata al preesistente quadro normativo, così riassunto, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 49, sesto comma, è consistito nella ovvia (giacché il legislatore ha appunto inteso trasferire le azioni di [REDACTED] s.p.a. a [REDACTED] s.p.a.) soppressione del sesto comma dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale stabiliva che: «Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed altresì nella mera modificazione del terzo periodo del quarto comma dello stesso articolo 7, che più non richiede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le modifiche dello statuto di [REDACTED] S.p.A.. Al di là di tali interventi il quadro è rimasto immutato: sicché deve mantenersi per ferma l'asserzione a suo tempo effettuata in relazione alla natura sostanzialmente pubblica di [REDACTED] s.p.a..

26. Da tale premessa, deve pertanto escludersi che detto trasferimento delle azioni di [REDACTED] in favore di [REDACTED] s.p.a. abbia potuto comportare alcuna modificazione in ordine alla permanenza della giurisdizione della Corte dei conti sui danni a carico del patrimonio di [REDACTED]

27. Né, d'altro canto – occorre ribadire – può ritenersi che tale soluzione debba essere ripensata in ragione della promulgazione del



testo unico delle società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016), articolo 12 In particolare, dal momento che queste Sezioni Unite hanno già osservato che: "l'ampia formulazione della rubrica dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) ed il mancato richiamo nel comma 2 alla vicenda del danno erariale risalente a condotte degli amministratori e dipendenti delle società *in house* di cui al comma 1, non lasciano spazio ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice della regola generale in tema di casi e limiti della responsabilità contabile ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/5/2022).

28. Sulla base delle argomentazioni complessivamente esposte, dev'essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti sulle domande oggetto del presente giudizio.

29. Non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese dell'odierno regolamento, attesa la natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (cfr. Cass., Sez. U, n. 5589 del 28/02/2020, Rv. 657218 - 03; Sez. U, n. 5105 del 02/04/2003, Rv. 561744 - 01).

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sulle domande oggetto del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, in data 25/06/2024.

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

